



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 121

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 19 febbraio 2009

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	9
5 ^a - Bilancio	»	28
7 ^a - Istruzione	»	29
12 ^a - Igiene e sanità	»	33

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i>	3
1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	»	6

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	<i>Pag.</i>	48
Per l'infanzia	»	50

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	52
--	-------------	----

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Giovedì 19 febbraio 2009

50^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1079) Misure contro la prostituzione

(125) Donatella PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione

(674) Paolo FRANCO. – Disposizioni in materia di prostituzione

(756) STIFFONI. – Misure contro lo sfruttamento della prostituzione e in materia di controlli sanitari

(776) Silvia DELLA MONICA ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale

(1027) MUSSO. – Disposizioni in materia di lotta alla prostituzione

(1093) SERRA ed altri. – Norme in materia di prostituzione

(1139) Vittoria FRANCO ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 novembre 2008.

Interviene in discussione generale la senatrice ADAMO (PD), la quale, pur riconoscendo che il disegno di legge d'iniziativa governativa presenta alcuni aspetti condivisibili, ritiene che esso non rappresenti un'ef-

ficace risposta normativa ai molteplici problemi connessi al fenomeno della prostituzione. Osserva infatti che, accanto al tradizionale fenomeno della prostituzione in strada, non possano essere trascurate le nuove forme di adescamento sessuale attraverso le reti telematiche, nonché le attività di prostituzione all'interno delle private abitazioni, ove spesso si verificano forme di sfruttamento particolarmente odiose e si consumano episodi di efferata violenza. Occorre inoltre, a suo avviso, considerare la stretta connessione tra il fenomeno della prostituzione e la tratta degli esseri umani, tenendo conto del fatto che il fenomeno dello sfruttamento sessuale coinvolge persone – in molti casi minorenni – che provengono da zone del pianeta segnate da una drammatica povertà.

Pur condividendo la scelta contenuta nel disegno di legge d'iniziativa governativa, di equiparare – quanto al disvalore penale – il cliente alla prostituta, paventa il rischio che sia criminalizzato solo lo scambio sessuale che avviene in strada, lasciando irrisolti e non adeguatamente sanzionati altri comportamenti criminali collegati al fenomeno. A suo avviso, la scelta di allontanare la prostituzione dalle strade non rappresenta una risposta adeguata al dramma sociale e umano di chi è vittima dello sfruttamento sessuale, anche perché le organizzazioni criminali possono facilmente individuare nuove e più sofisticate soluzioni per continuare la loro attività. Reputa quindi necessario introdurre nella legislazione interventi volti a colpire le cause del fenomeno. Richiama, a riguardo, gli effetti virtuosi prodotti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 che prevede la concessione di uno speciale permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di varie forme di sfruttamento. Attraverso tale strumento, le donne vittime di sfruttamento sessuale sono state incoraggiate a uscire dalla clandestinità e a collaborare con le Forze di polizia, denunciando le associazioni criminali.

Nel rilevare che la cosiddetta «legge Merlin», a suo avviso un insuperato punto di equilibrio fra molteplici esigenze, espressamente punisce soltanto l'adescamento e l'induzione alla prostituzione, ritiene che la previsione del reato di prostituzione, così come introdotto dal disegno di legge governativo, presenti molti aspetti di criticità, soprattutto perché non risulta chiaro quale sia il comportamento idoneo ad integrare la fattispecie penalmente rilevante.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) osserva in primo luogo che il fenomeno della prostituzione assume caratteri di così rilevante allarme sociale da richiedere risposte adeguate, certamente più approfondite di quelle contenute nel disegno di legge governativo.

Le questioni più complesse, a suo avviso, non sono tanto quelle legate alla sicurezza dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, quanto piuttosto quelle connesse alla difficoltà di individuare e, conseguentemente, neutralizzare le cause che determinano una piaga sociale di così vaste proporzioni. La scelta di colpire la prostituzione in strada, infatti, finisce paradossalmente col provocare l'occultamento del fenomeno, anche perché le associazioni criminali che sfruttano la prostituzione potrebbero essere indotte a

utilizzare luoghi protetti, ove peraltro il controllo delle forze dell'ordine e delle associazioni impegnate sarebbe molto più difficile da realizzare.

Nel richiamare le norme contenute nel decreto legislativo n. 286 del 1998, osserva che la *ratio* che le ispirava si fondava sulla volontà di colpire alla radice il fenomeno, introducendo strumenti di persuasione volti ad indurre le vittime a denunciare gli sfruttatori, consentendo loro di poter accedere a programmi protetti di reinserimento sociale.

Nel condividere quanto affermato dalla senatrice Adamo, ritiene quindi che lo spostamento della prostituzione dalle strade potrebbe determinare solo un aggravamento del fenomeno dello sfruttamento sessuale, rendendolo più sommerso, con conseguenze drammatiche anche sotto l'aspetto igienico e sanitario.

Auspica che la maggioranza accolga alcune delle soluzioni contenute nei disegni di legge di iniziativa dei Gruppi di opposizione che, oltre a prevedere un generale aggravamento di pena per i reati sessuali, recano interventi di prevenzione e di integrazione sociale, anche attraverso la previsione di forme di reinserimento lavorativo.

Nel ribadire, in conclusione, la volontà del suo Gruppo di confrontarsi sul merito delle questioni, auspica l'approvazione di un disegno di legge quanto più possibile condiviso, che tenga conto di tutti gli aspetti connessi al fenomeno della prostituzione e che, soprattutto, sia capace di incidere sulle cause che ne favoriscono la diffusione, colpendo adeguatamente le associazioni criminali che da essa traggono ingenti profitti.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), nel condividere il contenuto del disegno di legge di iniziativa governativa, ricorda che un altissimo numero di delitti di cui sono vittime donne coinvolgono prostitute straniere e che, in misura assai più elevata, tali delitti sono compiuti da uomini di nazionalità non italiana.

Anche alla luce di queste statistiche, richiama l'opportunità di agire essenzialmente sulle misure di prevenzione, in particolare favorendo le procedure di espulsione che, a suo avviso, sono strumenti molto più efficaci di ogni altra forma di intervento. Nel ricordare che l'acuirsi dello sfruttamento della prostituzione è stato determinato anche dalla liberalizzazione della circolazione dei cittadini all'interno del territorio comunitario, oggi esteso a Stati ove il fenomeno dello sfruttamento sessuale è particolarmente diffuso, ribadisce il suo auspicio, affinché si applichino con maggiore rigore le sanzioni amministrative conseguenti all'ingresso illegale nel territorio dello Stato. Ricorda, a riguardo, le norme recentemente approvate in Senato, in sede di esame del disegno di legge sulla sicurezza pubblica, in particolare la disposizione che ha introdotto il reato di ingresso clandestino nel territorio nazionale.

Il presidente BERSELLI rinvia il seguito della discussione generale alla prossima seduta, che sarà convocata per martedì 24 febbraio.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****11^a (Lavoro, previdenza sociale)**

Giovedì 19 febbraio 2009

4^a Seduta*Presidenza del Presidente della 11^a Commissione*
GIULIANO*La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE REFERENTE*

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali. approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 novembre scorso.

Il presidente GIULIANO ricorda che, dopo le illustrazioni dei senatori Saltamartini e Castro, relatori, rispettivamente, per la 1^a e per la 11^a Commissione permanente, l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite ha proceduto a una serie di audizioni informali, al fine di approfondire i contenuti del provvedimento. Dichiarò quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ROILO (PD) evidenzia che il disegno di legge, che affronta una pluralità di profili, contiene numerose modifiche all'attuale assetto normativo, sulle quali egli esprime diffuse perplessità. In particolare, formula dubbi sul contenuto del comma 3 dell'articolo 23, che sostanzialmente mette in discussione, sia pur indirettamente, i contenuti dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, in quanto interviene sugli elementi del contratto di lavoro cui il giudice deve riferirsi nel contenzioso relativo ai licenziamenti individuali. Analoghe perplessità egli esprime con riferimento

all'articolo 24, in quanto sancisce l'obbligatorietà del ricorso all'arbitrato, nonché all'attenuazione delle misure contro il lavoro sommerso e di quelle destinate a reprimere le violazioni delle disposizioni riguardanti la disciplina dell'orario di lavoro, disposta dagli articoli 4 e 5 del disegno di legge. Profili di criticità sono a suo avviso presenti anche nell'articolo 7, in materia di stabilizzazione, che determinerà la perdita del lavoro per circa 260 mila lavoratori precari, in assenza di ammortizzatori sociali. Forti critiche egli formula anche con riferimento agli articoli 17 e 18, da cui conseguirà una riduzione dei permessi spettanti ai lavoratori dipendenti per l'assistenza ai disabili, nonché all'articolo 27, in tema di ammortizzatori sociali, disposizione che a suo avviso andrebbe armonizzata con i provvedimenti normativi intervenuti nelle more dell'esame parlamentare del disegno di legge n. 1167. Questi rilievi motivano una valutazione negativa del provvedimento, in ragione della quale il Gruppo PD presenterà emendamenti finalizzati a promuovere una modifica del testo nei punti più significativi.

Condivide tale giudizio negativo la senatrice BIONDELLI (PD), la quale segnala forti perplessità innanzitutto con riferimento all'articolo 1. A tale proposito, ella evidenzia l'opportunità di considerare all'interno della delega ivi prevista per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti anche la normativa riferita al lavoro espletato dagli operatori del Servizio sanitario nazionale, le cui prestazioni, a contatto con ammalati in reparti di terapia intensiva, semintensiva e degenza, si presentano ugualmente usuranti e gravose. Elementi di criticità presenta a suo giudizio anche l'articolo 17, che delega il Governo al riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi fruibili dai lavoratori dipendenti. Particolare delicatezza riveste a suo giudizio l'articolo 18, che novella in senso restrittivo la disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di *handicap*. Pur riconoscendo che possano essersi verificati eccessi nell'utilizzo di tali permessi, ella ritiene comunque fondamentale favorire chi si prende cura di portatori di *handicap* gravi, soggetti che peraltro dovrebbero essere altrimenti assistiti a carico del bilancio pubblico, con oneri più consistenti e con un livello qualitativo di assistenza certamente diverso da quello assicurato da un familiare. Occorrerebbe semmai perseguire gli abusi con controlli più stringenti ed efficaci, evitando di adottare misure genericamente penalizzanti. Nell'auspicare che i relatori e il Governo vogliano farsi carico di queste osservazioni e nell'anticipare la presentazione di emendamenti finalizzati a correggere tali profili, si riserva ulteriori considerazioni nel prosieguo del dibattito.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente GIULIANO, accedendo ad una richiesta del senatore ROILO (PD), avverte che la discussione generale verrà chiusa nella prossima seduta, che avrà luogo nella giornata di giovedì 26 febbraio.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente GIULIANO propone quindi di fissare a martedì 3 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 19 febbraio 2009

83^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BENEDETTI VALENTINI**

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(847-B) Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

Si procede all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE comunica che gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori. Dichiarà improponibili, in quanto riferiti a parti non modificate dalla Camera dei deputati, gli emendamenti 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.1 e 6.1. Dichiarà inoltre inammissibili, in quanto privi di portata modificativa, gli emendamenti 2.2, 3.4 e 3.5.

Invita quindi il relatore facente funzioni, senatore Castro, ad esprimere il proprio parere sui restanti emendamenti e sugli ordini del giorno presentati, ricordando che il relatore alla Commissione è il presidente Vizini, assente per impegni istituzionali in sede internazionale.

Il relatore CASTRO (*PdL*) esprime un parere contrario sugli ordini del giorno G/847-B/2/1, G/847-B/3/1 e G/847-B/4/1. Esprime invece un parere favorevole sull'ordine del giorno G/847-B/5/1.

Quanto all'ordine del giorno G/847-B/1/1, invita i proponenti a una riformulazione che impegni il Governo a valutare l'opportunità di regolare la situazione del personale dipendente nei confronti del quale sia stato già emesso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, il preavviso per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni.

Esprime quindi un parere contrario su tutti gli emendamenti, ritenendo che vi siano le condizioni per l'approvazione definitiva del disegno di legge.

Il ministro BRUNETTA esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) accoglie la proposta del relatore e riformula l'ordine del giorno G/847-B/1/1.

Il ministro BRUNETTA dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno G/847-B/1/1 (testo 2).

I presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno G/847-B/2/1, G/847-B/3/1 e G/847-B/4/1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/847-B/5/1, posto ai voti, è approvato.

Posti ai voti, risultano respinti: gli identici emendamenti 1.1 e 1.2; gli emendamenti 2.5, 2.3, 2.4, 3.6, 4.3, 4.11, 4.4, 4.5, 4.9; gli identici 4.6 e 4.10; gli identici 4.7 e 4.12; gli emendamenti 4.8, 4.13, 4.14, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1; gli identici 11.1 e 11.6; gli emendamenti 11.2, 11.5, 11.3, 11.4 e 13.1.

Si procede alla votazione del mandato al relatore, perché riferisca all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati: a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano un voto favorevole i senatori ICHINO (*PD*), PARDI (*IdV*) e BOSCETTO (*PdL*), mentre annuncia un voto contrario il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*).

La Commissione approva, incaricando il relatore di richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

*SULLA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1106
E 1107*

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato ha deferito in sede deliberante i disegni di legge n. 1106 e n. 1107, in materia, rispettivamente, di intese con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e con la Tavola valdese.

Propone di fissare il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti alle ore 19 di martedì prossimo, 24 febbraio.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 847-B

ORDINI DEL GIORNO

G/847-B/1/1

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 847-B (Delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

premesso che,

l'articolo 6, comma 3 modifica il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituendo le parole: «dell'anzianità massima contributiva di 40 anni» con le seguenti: «dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni»;

la suddetta modifica interviene in materia di collocamento a riposo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo appunto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente;

impegna il Governo

a prevedere una norma transitoria per il personale dipendente per il quale sia stato già emesso il preavviso, ad eccezione dei dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto entro il giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

G/847-B/1/1 (testo 2)

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 847-B (Delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

premessi che,

l'articolo 6, comma 3 modifica il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituendo le parole: «dell'anzianità massima contributiva di 40 anni» con le seguenti: «dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni»;

la suddetta modifica interviene in materia di collocamento a riposo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo appunto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di regolare la situazione del personale dipendente per il quale sia stato già emesso il preavviso, ad eccezione dei dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto entro il giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

G/847-B/2/1

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame, nel quadro generale di interventi finalizzati all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede, tra le altre, all'articolo 2 una delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

l'esercizio di tale delega è finalizzato all'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzate ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli *standard* internazionali di qualità e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente;

secondo l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, «gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»; a tale funzione, attribuita agli organi di governo, si contrappone quella attribuita ai dirigenti, ai quali, secondo il comma 2 del medesimo articolo, «spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati». Il comma 3 aggiunge che «le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative». In questo modo viene enunciato il principio di separazione tra politica ed amministrazione, introdotto nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 29/1993: la politica spetta agli organi di governo (tra i quali rientrano il governo a livello regionale, provinciale e comunale), l'amministrazione ai dirigenti;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa finalizzata ad evitare che la citata previsione normativa contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge in esame si trasformi in una indebita invasione della pubblica amministrazione;

a chiarire che per «organi di vertice politici» si debbano intendere esclusivamente gli organi di governo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

G/847-B/3/1

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI

Il Senato,

premessi che:

secondo quanto disposto dall'articolo 100 della Costituzione: «Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo»:

i primi due commi dell'articolo 103 della Costituzione dispongono: «Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materia indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge»;

la Corte dei conti ha assunto sin dal momento della sua istituzione. Con la legge 14 agosto 1862, n. 800, il carattere di organo di controllo esterno, in grado di svolgere la sua attività sia nei confronti della pubblica amministrazione che dello stesso Governo per poi riferire al Parlamento. Tale impostazione è rimasta immutata nel corso delle varie modifiche costituzionali, ed anzi, come ha ricordato il procuratore generale presso la Corte dei conti, è stata rafforzata dal succitato articolo 100 della Costituzione;

il comma 4 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede espressamente una modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. In particolare, viene aggiunto un nuovo comma 8 con il quale si prevede che «Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo *status* dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385»;

tale norma determina una inaccettabile politicizzazione dell'organo di giustizia contabile che, sino a prova contraria, in quanto organo di rilevanza costituzionale, soggiace a tutte le norme che la Costituzione prevede in materia di giurisdizione;

il comma 8 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame, riducendo la presenza di membri togati nel Consiglio di presidenza della Corte, aumenta l'influenza del potere politico in tale organismo;

in un sistema democratico, il rapporto tra i poteri, ed in particolare tra gli organi che li sostanziano e rappresentano, è questione delicatissima e cruciale, l'equilibrio è una caratteristica fondamentale ineludibile, che da sola qualifica il carattere democratico del sistema politico;

la Corte dei conti ha ottenuto l'istituzione di un organo di autogoverno nel 1988 con la legge n. 117 che ha esteso alla medesima Corte le

norme previste dalla legge 27 aprile 1982, n. 186, relative all'organo di autogoverno previsto per la magistratura amministrativa;

questa estensione appare naturale e comprensibile poiché Corte dei conti e Consiglio di Stato sono previsti entrambi congiuntamente dagli articoli 100 e 103 della Costituzione;

in data lo scorso dicembre autorevoli componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti hanno chiesto ufficialmente che la disciplina dell'organo di governo sia stralciata dal testo, richiesta fondata anche sulla attualità della questione «riforma della giustizia» che non potrebbe non riguardare la struttura ed i compiti degli organi che governano le altre magistrature;

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza al fine di garantire la piena osservanza del principio di autonomia di indipendenza e di autogoverno della magistratura contabile;

a garantire, in un'ottica democratica di equilibrio tra poteri, che il ruolo ed i compiti della Corte dei conti non vengano subordinati all'iniziativa del potere politico.

G/847-B/4/1

LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE

Il Senato,

premesso che:

la discussione in merito alla valutazione del personale e dell'attività della pubblica amministrazione non può non essere collegata ad un dibattito in merito alle garanzie a tutela del consumatore nei confronti di tale attività;

lo stesso disegno di legge in esame, all'articolo 4, istituisce la *class action* per il settore pubblico;

la finalità principale di tale istituto, come descritta dal disegno di legge in esame, risiede sostanzialmente nel ripristinare il servizio e gli *standard* a disposizione degli utenti, ma non quello di garantire il risarcimento del danno, per il quale si continuerebbe ad applicare l'attuale disciplina;

con riferimento a tale articolo, si rileva che, a seguito delle modifiche approvate da parte di entrambi i rami del Parlamento, sono state introdotte tutta una serie di costrizioni e di allungamenti dei tempi giudiziari che, di fatto, altro non faranno che impedire ai cittadini di far valere legittimamente i propri diritti nei confronti della pubblica amministrazione;

non si comprendono i motivi per i quali un soggetto giuridico, quale è appunto la pubblica amministrazione ovvero la concessionaria di

un pubblico servizio possono essere completamente esentate dall'obbligo di risarcire il danno ingiustamente causato nei confronti dei cittadini, mentre un'azienda privata dello stesso settore sia costretta a farlo;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa volta a prevedere il risarcimento del danno nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione o la concessionaria di un servizio pubblico non abbiano fornito il servizio dovuto nei confronti del cittadino, anche in seguito al pronunciamento del giudice.

G/847-B/5/1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA

La Commissione,

considerato che:

il provvedimento interviene sul fondamentale tema della produttività del lavoro pubblico mirando ad un riassetto basato sul merito e sull'efficienza;

la fase di predisposizione del testo, in particolare nelle commissioni competenti, è stata caratterizzata da un confronto puntuale e di merito fra maggioranza e opposizione, che ha consentito di giungere ad un articolato condiviso in molte sue parti;

il Governo ha già espresso l'intenzione di coinvolgere i soggetti interessati nella fase di predisposizione dei decreti legislativi ma è altresì fondamentale che le commissioni parlamentari interessate siano informate sull'esito delle suddette consultazioni in maniera costante;

molti dei contenuti di principio su cui si è registrata convergenza debbono trovare una loro concreta traduzione normativa nei decreti legislativi ed è quindi fondamentale che anche su di essi le commissioni parlamentari competenti diventino parti in causa attive, a tutela sia del rispetto del contenuto della delega sia dei vincoli procedurali in essa previsti;

impegna il Governo:

a riferire costantemente e puntualmente, presso le Commissioni parlamentari competenti, nelle forme e nei tempi che saranno opportunamente convenuti, sul processo di elaborazione degli schemi di decreto legislativo.

EMENDAMENTI**Art. 1.****1.1**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

1.2

BIANCO, TREU, ICHINO, INCOSTANTE

Sopprimere l'articolo.

Art. 2.**2.2**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «, come modificato dall'articolo 1 della presente legge,».

2.5

ICHINO, BIANCO, TREU, INCOSTANTE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e a consentire» fino alla fine, e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garanzia della trasparenza totale dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche e dei relativi sistemi retributivi, orientata a consentire l'accessibilità diretta, anche mediante i siti *internet* delle medesime amministrazioni, secondo i criteri e le modalità individuate dal Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni relative a retribuzioni individuali, provvedimenti disciplinari, dati aggregati per ufficio relativi ai tassi di assenze dal lavoro per qualsiasi motivo, dati e parametri posti alla base delle valutazioni, contenuto delle valuta-

zioni stesse, formulato in modo tale da garantire la confrontabilità tra strutture omologhe;».

2.3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente».

2.4

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente» con le seguenti: «e a consentire agli organi di governo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'accesso alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente».

2.1

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 3.**3.4**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge».

3.5

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e successive modificazioni».

3.1

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) revisione della composizione e delle modalità di designazione dei componenti dell'organo direttivo dell'ARAN, tenuto conto del rafforzato potere di rappresentanza delle Regioni e degli enti locali.».

3.2

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 2, lettera h) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) potenziamento del potere di rappresentanza delle Regioni e degli enti locali, con la previsione che rappresentanti dei relativi comitati di settore, per quello delle Regioni e della Sanità, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e per quello degli enti locali, designati dall'ANCI, dall'UPI e dall'Unioncamere, compongano l'organo direttivo dell'ARAN, avvalendosi della struttura tecnica dell'Agenzia per lo svolgimento delle trattative;».

Conseguentemente, al comma 2, alla medesima lettera h) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN, fermo restando quanto previsto al numero 2 per le autonomie territoriali;».

3.3

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 2, lettera h) sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione e conseguente riorganizzazione degli stessi, tenuto conto della omogeneità delle funzioni istituzionali attribuite ai singoli livelli di governo, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa composizione, anche con riferimento alle aziende ed enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;».

3.6

TREU, ICHINO, BIANCO, INCOSTANTE

Al comma 2, lettera n), sostituire la parole: «agevolare» con la seguente: «attivare».

Art. 4.

4.3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI

Al comma 1 sopprimere le parole: «, secondo parametri deliberati dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f),».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: «ai parametri deliberati dal citato organismo centrale».

4.11

ICHINO, INCOSTANTE, BIANCO, TREU

Al comma 1, sopprimere le parole: «rientranti nel 25 per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti».

4.2

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «programma di governo sull'attività svolta.» aggiungere le seguenti: «Tale organismo non esercita le funzioni attribuite dalla legge nei confronti di Regioni, Province, Comuni e degli altri enti locali».

Conseguentemente sopprimere la lettera g).

4.1

D'ALIA

Al comma 2, lettera 1), alinea, dopo le parole: «dei concessionari di servizi pubblici» inserire le seguenti: «escluse le società quotate in borsa e quelle da esse direttamente partecipate nonché le società in cui vi sia una partecipazione pubblica, diretta o indiretta, inferiore al 50 per cento del capitale sociale».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «e dei concessionari di servizi pubblici» inserire le seguenti: «, escluse le società quotate in borsa e quelle da esse direttamente partecipate nonché le società in cui vi sia una partecipazione pubblica, diretta o indiretta, inferiore al 50 per cento del capitale sociale».

4.4

LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE

Al comma 2, lettera 1), numero 3), primo periodo, sopprimere le parole: «come condizione di ammissibilità».

4.5

LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE

Al comma 2, lettera 1), numero 3), sopprimere le parole da: «in particolare, prevedere che» fino alla fine.

4.9

INCOSTANTE, TREU, ICHINO, BIANCO

Al comma 2, lettera 1), numero 3), sopprimere la parola: «progressivamente».

4.6

LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE

Al comma 2, lettera 1), numero 4), sopprimere le parole: «con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente;».

4.10

ICHINO, BIANCO, TREU, INCOSTANTE

Al comma 2, lettera 1), numero 4), sopprimere le parole: «con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente».

4.7

LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE

Al comma 2, lettera 1), sopprimere il numero 7).

4.12

INCOSTANTE, ICHINO, BIANCO, TREU

Al comma 2, lettera 1), sopprimere il numero 7).

4.8

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole «4 milioni di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro» e sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e per l'anno 2010,».

4.13

ICHINO, INCOSTANTE, BIANCO, TREU

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, ferma restando la piena autonomia dell'organismo di cui al comma 2, lettera f) circa gli indirizzi e le modalità di spesa,».

4.14

CASSON, ICHINO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'accesso alle notizie inerenti lo svolgimento delle prestazioni rese dai soggetti addetti ad una funzione pubblica, nonché la relativa valutazione, è garantito nei limiti e secondo le modalità previste da appositi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto riguarda le attività per le quali è autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il trattamento dei dati sensibili».

Art. 6.**6.1**

COSTA

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«1-bis. Per i dirigenti di seconda fascia dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i quali alla data dell'istituzione del ruolo unico dirigenziale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, erano titolari della qualifica di dirigente superiore, viene ripristinata la qualifica stessa. Ai citati dirigenti superiori viene riconosciuta la posizione nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, loro spettante in forza della nuova qualifica rivestita. Ai medesimi viene, altresì, corrisposta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per la seconda fascia dirigenziale. Ai medesimi, infine, viene assegnato il 50 per cento dei posti disponibili di ciascuna amministrazione dello Stato con la qualifica di dirigente generale».

6.2

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ICHINO

Al comma 2, lettera p), sostituire le parole: «la dirigenza del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «il personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale».

Art. 8.**8.1**

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

8.2

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la istituita vicedirigenza viene disciplinata in conformità con la contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 9.**9.1**

BENEDETTI VALENTINI

*Sopprimere l'articolo.***Art. 11.****11.1**

BENEDETTI VALENTINI

*Sopprimere i commi 4 e 5.***11.6**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Sopprimere i commi 4 e 5.***11.2**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI

Sopprimere il comma 4.

11.5

PETERLINI, D'ALIA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei Comuni e delle Province a livello regionale.» inserire le seguenti: «Per le sezioni della Corte dei Conti nelle province autonome di Trento e Bolzano la designazione spetta al relativo Consiglio provinciale e rispettivamente al Consiglio delle autonomie locali provinciale».

11.3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI

Sopprimere il comma 5.

11.4

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2012».

Art. 13.**13.1**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 19 febbraio 2009

133^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 gennaio scorso.

Il sottosegretario CASERO deposita agli atti della Commissione note del Ministero dello sviluppo economico, e relativa relazione tecnica della Ragioneria Generale dello Stato in ordine all'articolo 20, recanti elementi di chiarimento in relazione al testo.

Il presidente AZZOLLINI, sottolineando la complessità della questione, sollecita il Governo a fornire ulteriori approfondimenti e propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI stante l'esigenza di rendere il parere sull'atto Senato n. 307, avverte che al termine della seduta plenaria è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 19 febbraio 2009

80^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'unità sport della Commissione europea, il vice-capo, dottor Pedro Velazquez.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della procedura informativa.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico: audizione di rappresentanti dell'unità sport della Commissione europea

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE introduce l'odierna audizione, dando la parola al dottor Pedro Velazquez, vice-capo dell'unità sport della Commissione europea.

Il dottor Pedro VELAZQUEZ osserva preliminarmente che lo sport, pur essendo un elemento centrale nella società europea, non ha beneficiato di politiche mirate, atteso che attualmente l'Unione non ha competenze dirette. Ricorda invece con soddisfazione che in base al Trattato di Lisbona lo sport rientra tra gli ambiti di azione dell'Unione ed evidenzia che fino ad ora la pratica sportiva è stata integrata in diversi programmi, come ad esempio *Erasmus* e Gioventù in azione, nonché in alcune decisioni in materia di concorrenza.

Dà indi conto della prima iniziativa organica della Commissione europea rappresentata dal Libro bianco sullo sport, che comprende tanto lo sport professionistico quanto quello dilettantistico, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del quadro legislativo vigente. Dopo aver descritto gli obiettivi del piano di azione *de Coubertin* che accompagna il Libro bianco, composto da 53 azioni su cui si concentra l'impegno della Commissione europea (41 delle quali già implementate), ne delinea la struttura soffermandosi sull'organizzazione dello sport e sulla sua dimensione economica. In proposito segnala che l'impatto macroeconomico dello sport è stato fino ad ora sottovalutato, benché esso contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona.

Nel rilevare che l'assenza di dati comparabili rappresenta un problema per l'adozione di politiche comunitarie, comunica che la Commissione sta lavorando con alcuni Stati al fine di una migliore conoscenza statistica dello sport e che in tale contesto è stato raggiunto un accordo sulla definizione di sport, relativa alla dimensione sociale e alle connessioni con i settori della salute e del volontariato, nella prospettiva dell'inclusione sociale.

Nell'esprimere la soddisfazione della Commissione europea per gli sviluppi conseguenti al Libro bianco, dà conto dei nuovi orientamenti sull'attività fisica, i quali costituiscono linee guida per i Governi, la società civile e le associazioni. Tale ulteriore documento fissa un quadro omogeneo per la promozione dell'attività fisica per il miglioramento della salute, fermo restando che essa interagisce con l'istruzione, il settore dei trasporti, l'ambiente, le condizioni di lavoro e quella degli anziani.

Prefigura inoltre le evoluzioni possibili delle politiche sullo sport alla luce tanto delle competenze indirette dell'Unione quanto delle novità che saranno introdotte con il Trattato di Lisbona, che – ribadisce – rappresenta la base legale necessaria per interventi specifici, anche al fine di tutelare l'integrità fisica e morale degli atleti, in ossequio ai valori della pratica motoria. In conclusione, dopo aver descritto l'azione dell'Unione in collaborazione con i Paesi terzi, precisa comunque che in tale ambito possono essere intraprese solo misure di incentivazione ad esclusione di qualsiasi armonizzazione tra le legislazioni nazionali, analogamente alle politiche sull'istruzione.

Seguono quesiti da parte di senatori.

Il senatore BARELLI (*PdL*) si sofferma sul tema dell'identità nazionale dello sport che ha evidenti ripercussioni sulle competizioni interne a ciascuno Stato con particolare riferimento al numero di giocatori stranieri. Domanda in proposito qual è il punto di vista della Commissione europea, anche in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori e dei cittadini. Chiede altresì maggiori dettagli circa la tutela dei vivai, tanto più che questi ultimi si basano prettamente sul volontariato.

Il dottor VELAZQUEZ tiene a precisare che la Commissione europea ha il dovere di verificare l'applicazione dei Trattati che, come è noto, stabiliscono il principio di libera circolazione, riferito anche allo sport. Tuttavia, la Commissione riconosce le esigenze peculiari di tale attività, strutturata a livello nazionale, e pertanto promuove il dialogo con gli operatori al fine di trovare adeguati punti di equilibrio e di salvaguardare le caratteristiche specifiche delle gare sportive. Comunica inoltre che è in corso di elaborazione uno studio sull'accesso dei non cittadini alle competizioni individuali, ricordando poi la posizione assunta nel Libro bianco circa le quote per i giocatori di calcio.

Il senatore RUSCONI (*PD*) segnala anzitutto la differenza tra professionismo e dilettantismo, sottolineando come la riduzione progressiva del numero di società professionistiche abbia riflessi anche sullo sport di base. Si interroga perciò sulla opportunità di trasmettere un messaggio culturale unitario a livello europeo per promuovere l'educazione allo sport e alla salute.

Con particolare riguardo al *doping*, rileva criticamente un'applicazione non uniforme delle decisioni tra i diversi Paesi europei, con evidente sconcerto per i cittadini ed incertezza di comportamento. Ritiene tuttavia che occorra contrastare il *doping* anche nella fase propedeutica al professionismo tra i 17 e i 20 anni, nella quale l'utilizzo, non sempre documentato, di sostanze dopanti si accompagna all'illusione di poter diventare dei campioni.

Il dottor VELAZQUEZ concorda sull'esigenza di diffondere un messaggio culturale in ordine all'importanza dello sport, anche per la tutela della salute.

Quanto al *doping*, fa presente che si tratta di un tema particolarmente sentito dalla Commissione europea, la quale tenta di completare il quadro normativo dettato dall'apposita Agenzia e da altri organismi internazionali. A tal proposito, l'Unione europea punta all'informazione e all'istruzione, nella prospettiva di un'azione preventiva e mirata. Comunica inoltre che attualmente i settori di intervento nella lotta al *doping* riguardano la protezione individuale dei dati, le misure inerenti le industrie farmaceutiche e la cooperazione giudiziaria. Sottolinea poi che detti temi saranno trattati a maggio in un'apposita conferenza ad Atene, nella quale saranno valutate le ipotesi di maggiore coordinamento e l'adozione di una posi-

zione comune dell'Unione, sicuramente avvantaggiata dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Il presidente POSSA (*PdL*) domanda l'orientamento della Commissione europea circa le statistiche sullo sport elaborate dai diversi Paesi, nella prospettiva di un più intenso coinvolgimento. Chiede altresì di segnalare in che modo possano essere promosse in Italia pratiche migliori, tenendo conto anche del confronto con altri Stati, come ad esempio Francia, Germania e Regno Unito.

Il dottor VELAZQUEZ ribadisce che è in corso di elaborazione una indagine statistica a livello europeo sull'impatto economico dello sport, che si basa anzitutto sul modello austriaco. Segnala infatti che l'Austria ha introdotto un sistema di conti satellitari, analogo a quello applicato per il turismo, volto a far emergere tutte le attività economiche connesse a vario titolo alla pratica sportiva. A questa iniziativa, prosegue, hanno aderito su base volontaria la Germania, la Gran Bretagna e l'Olanda, il cui lavoro sarà messo successivamente a disposizione di tutti i Paesi. Rimarca peraltro la necessità di rendere comparabili le analisi statistiche nazionali a partire da una definizione omogenea dello sport, puntualizzando conclusivamente che le linee guida adottate sull'attività fisica sono state di recente trasmesse anche ai Ministri competenti per la salute.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Velazquez per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 19 febbraio 2009

63^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE REFERENTE

(10) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) BAIIO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) MUSI ed altri. – *Direttive anticipate di fine vita*

(972) VERONESI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) BAIIO ed altri. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) RIZZI. – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) BIANCONI ed altri. – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) D'ALIA e FOSSON. – *Indicazioni anticipate di cura*

(1363) CASELLI *ed altri*. – *Disposizioni a tutela della vita*

(1368) D'ALIA e FOSSON. – *Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

– e **petizione n. 428 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*), dopo aver evidenziato come il tema del testamento biologico è ormai all'attenzione del Parlamento da diversi anni, sottolinea che il compito cui si trova di fronte il legislatore non è tanto quello di creare nuovi principi, ma di attualizzare quelli consacrati nella Costituzione, a partire dall'articolo 32 della Costituzione. Tale disposizione fu redatta in un periodo in cui in medicina non esisteva ancora, ad esempio, il respiratore automatico e si era lontani dagli esperimenti di nutrizione artificiale. In tal senso, il legislatore costituzionale dispose che nessuno poteva essere sottoposto, senza il proprio consenso, a trattamenti sanitari obbligatori, dal momento che era allora inimmaginabile prospettare forme di esistenza mantenute artificialmente, sebbene prive di effettivi margini di recupero. Pertanto, i progressi compiuti dalla scienza e dalla medicina inducono a attualizzare quelle disposizioni, in modo che si dia risalto alla volontà dell'individuo, nel rispetto delle sue opinioni culturali, morali e religiose.

Con riferimento alla proposta di testo unificato, l'articolo 2, comma 2, costituisce, a suo avviso, un limite eccessivo, soprattutto quando richiama i trattamenti sanitari ordinati e proporzionati alla salvaguardia della vita ed avrebbe potuto determinare sviluppi differenti nel caso Welby. Ulteriori perplessità solleva l'articolo 5, comma 6, dal momento che non si comprende perché la disponibilità dell'aria, tramite respiratore automatico, sia diversamente considerata rispetto all'alimentazione ed all'idratazione che, sulla base del testo unificato proposto, sono intese come forme di sostegno vitale e, in quanto tali, non possono quindi essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Reputa inoltre criticabile l'articolo 6 nella parte in cui dispone che le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono nè obbligatorie nè vincolanti e sono revocabili ogni tre anni. Inoltre, solleva dubbi sul fatto che i notai possano raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento a titolo gratuito e che i medici di famiglia possano davvero seguire centinaia di pazienti nella raccolta di tali dichiarazioni.

Più in generale, lo schema di testo unificato propone un rapporto eccessivamente ingessato tra il medico, il paziente e la sua famiglia, soprattutto nell'eventualità in cui ci si trova di fronte alla decisione di sospendere una determinata terapia quando non vi è più una ragionevole speranza di recupero. Peraltro l'intera impostazione del testo proposto sembra sottintendere che la sospensione o non sospensione di una terapia sia connessa alla reversibilità o irreversibilità di una determinata malattia; in realtà, tale delicata decisione dovrebbe prescindere dal successo di un

dato trattamento, lasciando piena libertà all'individuo nella scelta di utilizzare o meno una tecnologia che la scienza mette a disposizione.

Una delle carenze maggiormente vistose presenti nella proposta di testo unificato è data dalla mancanza di disposizioni in merito alle cure palliative e alla terapia del dolore, alle quali, ad esempio, il disegno di legge di cui è firmatario dedica notevole spazio. Pur comprendendo le ragioni per le quali si è concordato che queste tematiche fossero oggetto di concorrenti iniziative legislative, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, ritiene che si stia perdendo una preziosa occasione per fornire una risposta, uniforme per tutto il territorio nazionale, ai pazienti che versano in stato vegetativo persistente ed alle famiglie che se ne fanno carico; a tale riguardo, chiede come eventuali emendamenti sul tema delle cure palliative potranno essere considerati ai fini del vaglio di ammissibilità.

Sebbene sia stato accusato in questi ultimi tempi di appartenere allo schieramento di coloro che sembrerebbero disposti a sospendere i trattamenti sanitari per i soggetti che si trovano in stato vegetativo persistente, ricorda che, nella propria esperienza di medico, egli è stato accusato dell'esatto contrario quando spesso si è trovato di fronte a situazioni per le quali non intendeva sospendere le terapie. Ribadisce che l'obiettivo prioritario di una legge sul testamento biologico è quello di difendere la vita, ma garantendo all'individuo la possibilità di scegliere: in tal senso, trova significative le parole utilizzate da Paolo VI nella lettera pontificale indirizzata ai medici cattolici nel 1970 laddove, pur ribadendo il carattere sacro della vita, si pongono interrogativi sull'impiego di tecniche di sopravvivenza offerte da una scienza instancabilmente creatrice e sull'inutile tortura che sarebbe rappresentata dall'imposizione della rianimazione vegetativa nella fase terminale di una malattia incurabile.

La senatrice BIANCHI (PD), dopo aver sottolineato che il dibattito attualmente in corso in Commissione si sta arricchendo di vari contributi e sensibilità, rileva che sulla disciplina del fine vita non dovrebbe esservi spazio per una sorta di bipolarismo etico, animato dalla contrapposizione tra laicismo e clericalismo. In realtà, la delicatezza e complessità di tali tematiche dovrebbe indurre ad abbandonare questi steccati in quanto il legislatore si trova di fronte a profondi dilemmi etici che esigono un intervento di natura normativa. La libertà di coscienza non costituisce quindi un alibi per non confrontarsi, ma, al contrario, rappresenta il necessario punto di arrivo, dopo aver preso in considerazione tutti gli orientamenti. Solo con questa filosofia il legislatore può essere in grado di pervenire ad una sintesi elevata di tali posizioni, evitando facili radicalizzazioni. La diversità di tali orientamenti è quindi un segno di ricchezza di cui è ben consapevole il Gruppo del Partito Democratico che si è riconosciuto nella mozione che è stata presentata e discussa in Assemblea nella seduta del 10 febbraio u.s.

Con riferimento alla proposta di testo unificato, avanza alcuni dubbi sulla formulazione dell'articolo 2, comma 2, in quanto non sembra attinente al divieto di eutanasia e suicidio assistito disposto dal comma 1.

Inoltre, sul punto controverso rappresentato dall'alimentazione e idratazione, di cui all'articolo 5, comma 6, la citata mozione presentata dal Gruppo del Partito Democratico rappresenta a suo avviso un ottimo elemento di sintesi laddove si afferma che l'idratazione e l'alimentazione non sono assimilabili all'accanimento terapeutico e sono comunque garantite al paziente fino alla fine della vita, salvaguardando nel contempo il principio di autodeterminazione nell'ammettere casi eccezionali in cui la sospensione della nutrizione e della idratazione sia espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento. Svolge quindi alcune considerazioni critiche sul carattere non vincolante delle dichiarazioni anticipate di trattamento e sul mancato rafforzamento del ruolo del fiduciario mentre, con riferimento all'articolo 8 della proposta di testo unificato avente ad oggetto il ruolo del medico, rileva la necessità di evitare diverse interpretazioni della volontà del paziente e di un più convinto richiamo alle norme deontologiche.

Uno dei profili cui si deve prestare maggiore attenzione è quello di garantire ai cittadini un'informazione consapevole, corretta ed accessibile su tutte le implicazioni legate al testamento biologico, nonché sulle differenze tra lo stato vegetativo persistente, il coma e lo stato di minima coscienza. In tale ottica, bisogna evitare quello che spesso accade per il consenso informato che si riduce ad un atto automatico, rapido e non consapevole. Infine, nel condividere quanto sostenuto dal senatore Marino, considera grave l'assenza nella proposta di testo unificato di disposizioni riguardanti la terapia del dolore, le cure palliative e la assistenza alle famiglie dei malati in stato vegetativo persistente.

Il presidente TOMASSINI fa presente ai senatori Ignazio Marino e Bianchi che, in base a quanto stabilito nell'ambito di un incontro informale con il Presidente della Commissione affari sociali della Camera dei deputati – il cui esito è stato riferito alla Commissione – si è convenuto di seguire un percorso distinto per l'esame dei disegni di legge in titolo e per l'esame delle iniziative legislative in tema di cure palliative che, difatti, è stato avviato presso l'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, non si può escludere la possibilità di presentare eventuali proposte emendative volte a individuare opportuni elementi di raccordo riguardo ai luoghi dedicati allo svolgimento delle terapie palliative, purché non attengano a profili di dettaglio riguardanti la disciplina delle terapie medesime.

Dopo un intervento della senatrice Bianconi per dichiarare il suo orientamento favorevole al testo del relatore, pur riservandosi di esprimere una valutazione nel merito al termine dell'esame, il senatore SACCOMANNO (*PdL*) sottolinea la ricchezza del dibattito finora svolto attorno alle dichiarazioni anticipate di trattamento, costantemente alimentato da nuovi interrogativi che non hanno lasciato spazio a verità apodittiche. Concorda con la senatrice Bianconi in merito all'esigenza, specialmente alla luce delle profonde lacerazioni determinatesi nel Paese con riferimento alla vicenda Englaro, di chiarire i punti fondamentali sui quali oc-

corre incentrare il dibattito, tra i quali figura principalmente la tutela della vita, da assumere a suo avviso quale utile base di partenza, evitando tuttavia il rischio di radicalizzazioni su posizioni autoreferenziali. A suo giudizio, la vita è ancora oggetto di una continua scoperta da parte della scienza e, come rilevato dal senatore Bosone, dovrebbe costituire il minimo comune denominatore per la costruzione di una disciplina condivisa.

Nel richiamare i contenuti della mozione approvata dal Gruppo del Partito Democratico, fa presente come si individui nella salvaguardia della vita un principio fondamentale; sottolinea quindi la necessità di definire una disciplina organica e di ampio respiro, che garantisca la tutela del diritto alla vita senza l'ambizione di poter tracciare i limiti del fine vita, ma affidando invece alla scienza la definizione degli aspetti tecnici.

Occorre inoltre che la disciplina in corso di definizione sia volta a tutelare il diritto di autodeterminazione sancito nella Carta costituzionale, sempre che l'esercizio del diritto alla libertà non costituisca espressione di un arbitrio, come tale lesivo del diritto alla vita e della dignità della persona, ma sia esercizio di una capacità di scelta consapevole, senza con questo dare adito a quelle tesi che individuano il partito di chi è «per la vita» e di chi è «contro la vita».

Dopo aver ricordato le finalità della proposta di testo unificato, fa presente come l'obbligo del rinnovo delle dichiarazioni anticipate di trattamento ogni tre anni, lungi dal rendere inapplicabili tali dichiarazioni, sia in realtà funzionale ad una maggiore tutela dell'individuo, consentendo una rimediazione della volontà a suo tempo espressa in relazione ai cambiamenti legati al progresso scientifico e al contesto personale.

Contesta quindi che si parli di integralismo etico, posto che non è compito del Parlamento stabilire i confini della vita, ma offrire le più ampie garanzie per la sua tutela.

Per quanto riguarda l'esclusione di ogni vincolo giuridico per il medico ad eseguire le dichiarazioni anticipate di trattamento, attuando od omettendo gli atti da cui possa derivare la morte, fa presente come il punto di riferimento sia comunque rappresentato dal principio della indisponibilità della vita, paventando altrimenti il rischio di possibili derive eutanasiche. Sostiene, in particolare, come l'impedimento della nutrizione ed idratazione artificiali, proprio in quanto trattamenti di sostegno vitale, potrebbe integrare una forma di eutanasia passiva.

Conclude infine sollecitando la ricerca di un largo consenso ai fini della definizione di una normativa ampiamente condivisa.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale congiunta.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*), in replica alle considerazioni emerse nel corso della discussione generale congiunta, evidenzia l'ampio apporto offerto da tutte le forze politiche, dei Gruppi di maggioranza e di opposizione, che ha arricchito il dibattito fornendo utili spunti in campo antropologico, filosofico, medico e tecnico-giuridico, che intende considerare

ai fini dell'elaborazione di una disciplina ampiamente condivisa. Concorda con la necessità emersa nel corso del dibattito di individuare idonei correttivi che possano migliorare i contenuti della proposta di testo unificato, senza tuttavia comportare uno stravolgimento dei principi di fondo – come richiamati dal senatore Saccomanno – della disciplina che si propone: essi non possono essere oggetto di una mediazione tra i diversi interessi in gioco potendo invece trovare una forma di sintesi nell'ambito di un confronto costruttivo.

Compito del Parlamento è a suo avviso quello di elaborare una disciplina organica che non offra spazi interpretativi all'intervento della magistratura, nella prospettiva, secondo l'augurio espresso dalla senatrice Bianchi, che possa realizzarsi un'ampia convergenza nel rispetto delle sensibilità comuni.

Nell'evidenziare i principi cardine a fondamento delle dichiarazioni anticipate di trattamento quali i divieti di eutanasia, suicidio assistito e accanimento terapeutico, afferma come sia difficile individuare idonee forme che possano tradurre l'espressione di un diritto di libertà consapevole ed attuale all'interno di dichiarazioni anticipate la cui efficacia è rinviata ad un momento in cui tale espressione di volontà non sarà più attuale e consapevole. In questo quadro, associandosi al senatore Saccomanno nel sottolineare i principi di tutela della vita e della dignità umana, rileva l'esigenza di una disciplina laica che sia conforme ai valori della Costituzione e che, nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione, valorizzi l'alleanza terapeutica tra medico e paziente: questi potrà scegliere una cura, ma non potrà decidere se vivere o morire, ragion per cui i trattamenti di sostegno vitale non possono essere ricompresi nell'espressione di libertà della persona.

Ribadisce l'esigenza di prevedere che l'efficacia della dichiarazione anticipata di trattamento non sia vincolante nei confronti del medico, rendendosi sempre necessaria una valutazione del quadro clinico del paziente, nel presupposto di affidare alla scienza la verifica di possibili indicazioni di presenza vitale.

Nel sottolineare l'importanza di offrire chiarezza all'espressione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, prevedendo adeguate modalità procedurali circa la forma scritta e l'obbligo di registrazione, si dichiara disponibile tuttavia ad accogliere utili sollecitazioni in merito alla possibile modifica delle disposizioni che prevedono il coinvolgimento del notaio, peraltro integralmente tratte dal disegno di legge n. 2943 approvato nel corso della XIV legislatura. Richiama quindi i contenuti della mozione approvata dal Gruppo del Partito Democratico, convenendo sull'esigenza di dedicare ampia parte della disciplina in corso di definizione alle terapie palliative, alle cure domiciliari e agli *hospice*.

Il sottosegretario FAZIO si rimette alle determinazioni della Commissione.

Si procede quindi alla votazione quale testo base da assumere per il prosieguo dell'esame dello schema di testo unificato proposto dal relatore.

La senatrice BIANCHI (*PD*), nel preannunciare la piena libertà di voto da parte dei componenti del suo Gruppo parlamentare, dichiara a titolo personale il proprio voto di astensione.

Il senatore ASTORE (*IdV*) interviene, a nome della sua parte politica, per dichiarare il proprio voto contrario all'adozione del testo del relatore quale testo base, lamentando la scarsa disponibilità offerta dal relatore nella ricerca di una soluzione condivisa.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut*), a nome del suo Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore RIZZI (*LNP*), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore al fine di pervenire ad una sintesi delle varie posizioni politiche, si dichiara favorevole – anche a nome della sua parte politica – all'adozione del testo base, tenuto conto della disponibilità dimostrata dal relatore ad accogliere le sollecitazioni che emergeranno nel corso della fase emendativa.

Interviene il senatore SACCOMANNO (*PdL*) che, a nome del suo Gruppo, esprime il pieno sostegno alla proposta di testo unificato.

Il senatore BOSONE (*PD*), nel ritenere un segnale positivo la disponibilità manifestata dal relatore circa l'approfondimento dei punti più critici, preannuncia a titolo personale la sua astensione, nell'auspicio che nel corso della fase emendativa possa realizzarsi un confronto proficuo.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) interviene per dichiarare a titolo personale il proprio voto contrario, stante la necessità di approfondire taluni profili tecnici affinché possa definirsi una disciplina suscettibile di concreta applicazione. Nel rammaricarsi sulla mancata disponibilità da parte del relatore a spiegare le ragioni del diverso trattamento riservato alla respirazione artificiale rispetto all'alimentazione ed alla idratazione, fa presente come la proposta di testo unificato sembra risentire di precise impostazioni di tipo ideologico.

Il senatore MASSIDDA (*PdL*) sollecita una riflessione in merito all'esigenza di concentrare le dichiarazioni di voto sull'adozione del testo base, riservando eventuali valutazioni di merito al termine dell'*iter* parlamentare in sede referente.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione assume, a maggioranza, quale testo base per il prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo, lo schema di testo unificato proposto dal relatore che sarà

ripubblicato in allegato al resoconto della seduta ed al quale andranno riferiti gli emendamenti il cui termine di presentazione resta fissato entro le ore 11 di lunedì 23 febbraio 2009.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PORETTI (*PD*) sottolinea l'esigenza di acquisire elementi di aggiornamento in merito alla definizione della procedura di autorizzazione del farmaco Ru-486.

Il presidente TOMASSINI, in merito alla richiesta della senatrice Poretto, ritiene che tramite gli strumenti del sindacato ispettivo si potrà sollecitare il Governo a fornire gli elementi di informazione necessari.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 E 1368

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

Art. 1.

(Tutela della vita e della salute)

1. La Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

2. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.

3. La Repubblica riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana.

4. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.

5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.

Art. 2.

(Divieto di eutanasia e di suicidio assistito)

1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.

2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti

sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente.

Art. 3.

(Divieto di accanimento terapeutico)

1. Soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo.

2. Il divieto di accanimento terapeutico non può legittimare attività che direttamente o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasi o di abbandono terapeutico.

Art. 4.

(Consenso informato)

1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni rese in maniera completa e comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica così costituitasi all'interno della relazione medico paziente è rappresentata da un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, comma 3 del codice civile relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di soste-

gno. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell'incapace e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell'incapace stesso.

7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita del minore.

8. Qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi dell'etica e della deontologia medica.

Art. 5.

(Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento)

1. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante.

3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico.

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invalidanti. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione *post mortem* di tutti o di alcuni suoi organi.

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva.

6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero.

Art. 6.

(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento)

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie né vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

2. Il notaio ne certifica l'autenticità ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi.

3. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa.

4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

6. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

7. In condizioni di urgenza, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica ove non ne sia possibile un'immediata acquisizione.

Art. 7.

(Fiduciario)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e contribuire a realizzarne le volontà.

2. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate.

3. Il fiduciario si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente.

4. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.

5. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

6. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia esplicita o surrettizia.

7. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

Art. 8.

(Ruolo del medico)

1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è attentamente presa in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle.

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale.

4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e te-

rapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderle, motivando la decisione nella cartella clinica.

5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

Art. 9.

(Autorizzazione giudiziaria)

1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest'ultimo sentito il medico curante.

2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci.

3. Nei casi di cui ai comma precedenti, il medico è tenuto a darne immediata segnalazione al pubblico ministero.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. Il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento non configura, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del notariato.

3. L'archivio unico nazionale informatico è consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di incapacità.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con il presidente del Consiglio nazionale del notariato, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del Registro di cui al comma 2.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 19 febbraio 2009

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 13,05.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Ministro della giustizia

Il PRESIDENTE introduce l'audizione esprimendo il proprio ringraziamento, anche a nome della Commissione, al Ministro della giustizia, onorevole Angelino Alfano.

Svolge la propria relazione il ministro ALFANO.

Formulano osservazioni e pongono domande il deputato PAPA, i senatori GARRAFFA (il quale svolge un passaggio in seduta segreta), COSTA, LUMIA, LI GOTTI, il deputato BOSSA, i senatori DE SENA e MARITATI, i deputati NAPOLI, SISTO (il quale svolge un passaggio

in seduta segreta), TASSONE e GARAVINI, i senatori ARMATO, LAURO, DELLA MONICA, CARUSO e il deputato BORDO.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Giovedì 19 febbraio 2009

Presidenza del presidente
Alessandra MUSSOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega alle politiche della famiglia, Carlo Amedeo Giovanardi, sulle iniziative in materia di adozione di minori italiani e stranieri.

La seduta inizia alle ore 9,20.

AUDIZIONI

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega alle politiche della famiglia, Carlo Amedeo Giovanardi, sulle iniziative in materia di adozione di minori italiani e stranieri

(Svolgimento e rinvio)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Dopo un intervento sui lavori della Commissione di Luciana SBARBATI (PD), Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione in titolo.

Dà quindi la parola al sottosegretario Giovanardi.

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, constatando l'assenza di molti componenti della Commissione, ringrazia il Sottosegretario e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Giovedì 19 febbraio 2009

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(307) CENTARO. – Disposizioni in materia di usura

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e conclusione. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e con presupposti sul testo. Seguito dell'esame degli emendamenti e conclusione. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che si era in attesa di elementi da parte del Governo.

Il sottosegretario CASERO deposita una nota di risposte in relazione al testo e agli elementi richiesti dalla Commissione.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere, che tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-

segno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga soppresso l'articolo 13, comma 4. Il parere non ostativo sull'articolo 9 è reso nel presupposto che l'estensione della competenza del giudice di pace in materia di concordato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per la presenza, a legislazione vigente, del vincolo del numero delle udienze (pari a 110 all'anno) e del limite contributivo complessivo (pari a 72.000 euro all'anno), vincoli che costituiscono il parametro di riferimento per la quantificazione dei relativi oneri in bilancio. Il parere non ostativo sull'articolo 12, concernente la sospensione delle procedure esecutive nell'ambito dell'istituto del concordato con i creditori, è reso poi nel presupposto che le procedure esecutive nei confronti di soggetti insolventi non assicurano di norma il recupero dei crediti erariali, mentre in caso di conclusione positiva del concordato si produrrebbero effetti finanziari positivi connessi all'assolvimento spontaneo dell'obbligazione da parte del sovraindebitato. Il parere non ostativo sull'articolo 13 è reso, infine, nel presupposto che dalla possibilità di ricorrere ad esperti non derivi un effetto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, in quanto gli oneri eventuali vengono ricompresi tra le spese processuali poste a carico delle parti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Sugli emendamenti la Commissione esprime parere non ostativo ad eccezione delle proposte 7.100 (limitatamente ai capoversi art. 16 e art. 17) e 17.2 sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Posta ai voti, risulta approvata la proposta di parere.

(1317) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FLERES (*PdL*), in sostituzione del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica utilizza a base delle quantificazione dati relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2004. Fa presente che occorre valutare l'opportunità di richiedere una quantificazione sulla base di dati più aggiornati. Segnala, inoltre, che nella relazione tecnica, pur rilevando una perdita di gettito, non si provvede alla copertura stante la scarsa incidenza degli importi stimati sul bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

